

XXXIV Congresso Nazionale Forense

Catania, 4, 5 e 6 ottobre 2018

“Il Ruolo dell’avvocato per la democrazia e nella Costituzione”

PROPOSTA PER UN NUOVO CODICE DI
PROCEDURA CIVILE

Mozione presentata
dall'Avv. Giandiego Monteleone

MOZIONE N. 1

Mozione per estendere l'applicabilità al settore civile dell'aumento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previsto dall'art. 92 "Testo Unico Spese di Giustizia" (DPR 115/2002), aumento previsto attualmente per il solo settore penale

Premesso che

- ✓ l'Articolo 24 della Costituzione Italiana, in conformità con l'Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'Articolo II-107 della Costituzione Europea, stabilisce che "a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia";
- ✓ nessuna delle citate norme fondamentali, ai fini del riconoscimento dell'accesso effettivo alla giustizia dei non abbienti, distingue tra giustizia penale e civile;
- ✓ la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel "Testo Unico Spese di Giustizia" (DPR 115/2002) all'articolo 76 e seguenti;
- ✓ l'art. 76 del DPR 115/2002 prevede, appunto, che la difesa pagata dallo Stato sia garantita a tutti coloro che hanno una certa soglia di reddito determinata ogni due anni con Decreto del Ministero della Giustizia;
- ✓ nel Titolo II, "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale" del DPR 115/2002 all'art. 92 (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione) è previsto tuttavia che «Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.»;
- ✓ l'art. 92 del DPR 115/2002, nella sua attuale formulazione che ne limita l'applicabilità al solo settore penale, contrasta non solo con l'art. 24 della Costituzione ma anche e soprattutto con l'art. 3 della stessa Costituzione Italiana secondo il quale: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.» nonché con l'art. 29 della medesima Costituzione il quale stabilisce che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.»;
- ✓ la disparità di trattamento tra settore civile e penale sopra evidenziata è tanto più grave se solo si considera che essa, unitamente al recente e significativo aumento del costo del contributo unificato, ha causato e continua a causare la rinuncia alla domanda di giustizia (civile) di tanti cittadini e famiglie italiani che non hanno mezzi economici sufficienti per promuovere un'azione giudiziaria ma nel contempo non si trovano nelle condizioni di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato a causa dell'art. 92 del DPR 115/2002.

Tanto premesso

L'Avvocatura Italiana, riunita con i propri Delegati nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a garanzia del Paese e dei cittadini italiani e dei principi innanzi richiamati contenuti nella Carta costituzionale nonché nelle altre norme comunitarie applicabili, conferisce mandato al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di promuovere ogni opportuna iniziativa innanzi al Parlamento ed a tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché:

- l'art. 92 del DPR 115/2002 venga modificato nel senso di estendere anche al settore civile l'applicabilità dell'aumento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, attualmente previsto per il solo settore penale nella misura di € 1032,91 per ogni familiare convivente.

Firmata digitalmente dall'Avv. Giandiego Monteleone